



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2024-85 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/12/2024

Oggetto: FORMA FUTURO S.C.R.L.- APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.I.E.

L'anno 2024, questo giorno nove (09) del mese di dicembre alle ore 15:19 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Barani Roberto, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 26 Consiglieri e precisamente:

ALINOVİ MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BOCCHI PRIAMO	Assente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Assente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CAVANDOLI LAURA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
DALLA TANA ARTURO	Assente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Assente
PINTO ORONZO	Presente
SALZANO CRISTIAN	Assente
SELETTI INES	Presente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Presente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Aimi Beatrice, Bonetti Caterina, Borghi Gianluca, Bosi Marco, Lavagetto Lorenzo.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Marsico Manuel, Osio Marco, Tazzi Alessandra.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio della seduta conservato presso la Segreteria Generale a voti unanimi dei n. 26 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2024-85) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione unanime dei n. 26 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Comune di Parma

Proposta n. 6267 del 15/11/2024

OGGETTO: FORMA FUTURO S.C.R.L.- APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP);
- il vigente regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" approvato con propria deliberazione n. 68/17 del 13 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente documento di Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Parma, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, approvato con propria deliberazione n. 86 del 18/12/2023;

Visti inoltre:

- con Legge Regionale n. 54 del 7 novembre 1995 (Riordino della funzione di gestione delegata ai comuni in materia di formazione professionale), la Regione Emilia Romagna ha delegato le funzioni di gestione di attività di formazione professionale ai comuni individuati con apposita delibera della Giunta regionale, assegnando agli stessi la complessiva responsabilità in ordine alla successiva organizzazione della funzione esercitata;
- l'art. 1 della soprarichiamata Legge Regionale n. 54/1995 "*Finalità*" in cui risulta indicato come "*La regione: a) assegna ai Comuni delegati alla gestione dei CFP (Centri di formazione professionale) regionali la complessiva responsabilità in ordine alla funzione esercitata; b) promuove il riordino della gestione comunale degli interventi di formazione professionale, quale risorsa integrata per lo sviluppo delle politiche proprie dei Comuni ai fini della qualificazione economico-sociale dei territori e delle comunità rappresentate; c) promuove, mediante specifici accordi con gli enti locali interessati, la qualificazione, la semplificazione e la flessibilizzazione del quadro gestionale che caratterizza il sistema regionale di formazione professionale*";
- la Legge Regionale n. 54 del 7 novembre 1995 (Riordino della funzione di gestione delegata ai comuni in materia di formazione professionale) è stata abrogata e sostituita dalla successiva Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003;

- il novellato provvedimento normativo regionale “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii. prevede all’art. 33:
 - al comma 1 che: «*gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, debbano essere accreditati dalla regione al fine di beneficiare dei finanziamenti pubblici e che l’accredito regionale costituisca il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale [...]*»;
 - al comma 2 che «*l’accredito regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale*»;
 - al comma 3 che «*la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l’accredito degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività inerenti l’obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accredito*»;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, con atto di Giunta Regionale n. 201/2022 del 21/02/2022, “Approvazione dei criteri e dei requisiti per l’accredito degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 33 della L.R.n. 12/2003” delibera tra l’altro:

- di approvare i criteri ed i requisiti per l’accredito di cui all’art.33 della Legge Regionale n.12/2003 sostituendo integralmente la precedente disciplina di cui alla deliberazione n.177 del 10.02.2003;
- di identificare tre macro ambiti formativi in base alle attività svolte dagli Enti:
 - Ambito Istruzione e formazione professionale;
 - Ambito Formazione per l’accesso all’occupazione, continua e permanente;
 - Ambito Formazione superiore e di livello equivalente;
- di prevedere un periodo transitorio, in cui gli Enti accreditati con precedente deliberazione di Giunta Regionale n.177 del 10 febbraio 2003 o che intendano accreditarsi in futuro, possano provvedere al rafforzamento dei propri requisiti, adeguandosi alla normativa del nuovo dispositivo normativo;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione n. 171/64 del 16/07/1997 il Consiglio Comunale ha deciso la costituzione di un consorzio tra i Comuni di Parma, Fidenza e Fornovo per la gestione delle funzioni delegate di formazione professionale sul territorio della provincia di Parma;
- con scrittura privata n. 3588, il 28 ottobre 1997, è stato costituito il Consorzio Forma Futuro, fra i comuni di Parma, Fidenza e Fornovo, al quale il Comune di Fidenza ha conferito l’immobile sede del C.F.P. (*Centri di formazione professionale*) ;
- nella seduta di Assemblea dei soci del 26 novembre 2009, verbale rep. n. 27529/racc. n. 13323, si è proceduto alla trasformazione del Consorzio Forma Futuro in Forma Futuro Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 267/2000;

- ad oggi, Forma Futuro S.c.r.l. è una società partecipata pariteticamente dai Comuni di Parma, Fidenza e Fornovo Taro, con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 33,33%;

Considerato che la società Forma Futuro S.c.r.l.:

- è costituita per lo svolgimento delle funzioni di gestione delegata agli enti locali in materia di formazione professionale ai sensi delle leggi nazionali e della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii;
- svolge un servizio pubblico di interesse generale di competenza della Regione con all'oggetto sociale quanto segue: «*La società ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse, e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate[...]*»;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna:

- con Determinazione dirigenziale n. 12957 del 25/06/2024, in applicazione alle disposizioni già contenute nella D.G.R. n. 201/2022, ha determinato i criteri e gli adeguamenti necessari da adottare da parte degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia Romagna al fine di garantire il mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento;
- con comunicazione, PG n. 18/09/2024.1019024.U, con all'oggetto: "*Mantenimento dell'accreditamento alla Formazione Professionale*" chiedeva alla società Forma Futuro di provvedere all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni normative ai fini del mantenimento dell'accreditamento regionale e di inviare senza indugio copia dello stesso aggiornato dell'esplicito riferimento: "**servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**";

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della società, nella seduta dello scorso 14 ottobre 2024, ha approvato una proposta di modifica dello statuto vigente al fine di adeguarlo a quanto richiesto dalla Regione Emilia Romagna;

Preso atto che:

- la società Forma Futuro S.c.r.l., con comunicazione in atti, P.G. n. 22/10/2024.0276167.E, trasmetteva ai soci, tra cui il Comune di Parma, la proposta di modifica dello statuto sociale ai fini del mantenimento dell'accreditamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 201/2022;
- trattandosi di società sottoposta al controllo congiunto da parte dei soci, Comune di Parma, Comune di Fidenza e Comune di Fornovo, le modifiche statutarie illustrate nel presente atto sono state oggetto di condivisione tra i Soci;

Evidenziato che:

- nella deliberazione n. 222/2021/VSGO, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti rilevava, in relazione alla società Forma Futuro S.c.r.l., la difformità dell'art. 17 "Organo Amministrativo" dello Statuto rispetto a quanto previsto

all'art.11 c. 3 del D.Lgs 175/2016, che stabilisce, in caso di nomina di organo collegiale, che il numero dei membri del Consiglio di amministrazione possa essere fissato in un numero di tre o cinque componenti;

- il riscontro in atti, P.G. n. 11/11/2021.0192611.E, inviato dalla società al Comune di Parma, in risposta ai rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, in cui Forma Futuro S.c.r.l. si impegnava a modificare lo statuto alla prima occasione utile al fine di renderlo conforme con le disposizioni normative suddette;

Evidenziata inoltre la necessità, espressa dalla società in sede di Consiglio di Amministrazione, di apportare ulteriori modifiche statutarie rispetto a:

- durata della società al fine di prolungare l'orizzonte temporale di attività, nel quadro normativo generale ed in coerenza con le restanti modifiche statutarie;
- competenze decisionali dei soci, in particolar modo relative alle convenzioni pluriennali, al fine di allineare la modalità organizzativa per la realizzazione degli obiettivi societari con le nuove logiche della nuova programmazione regionale;

Visto il documento allegato al presente atto (**Allegato A**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono evidenziate le modifiche proposte allo statuto vigente al fine sia di adeguarsi alle disposizioni richieste dalla Regione Emilia-Romagna in tema di accreditamento, che di recepire alcuni interventi di adeguamento necessario per il miglior funzionamento operativo della Società consortile e delle modifiche richieste dalla Corte dei Conti in relazione all'adeguamento di cui all'art. 11 comma 3 del TUSP;

Rilevate pertanto, le modifiche statutarie evidenziate nell'Allegato A, ed in particolare:

- *Art. 3_ Durata*: allungamento della durata della società al 2050 (*comma 1*);
- *Art. 4_Oggetto*: adeguamento alle previsioni normative vigenti in ambito di accreditamento ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n. 201/2022 (*commi 3 e 4*);
- *Art. 14_ Decisioni dei soci*: eliminazione della competenza riservata all'assemblea dei soci in materia di approvazione convenzioni pluriennali (*comma 1, lett. g*);
- *Art.17_ Organo Amministrativo*: adeguamento alle previsioni normative in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3 del TUSP;

Richiamato l'art. 42 del TUEL e il vigente Regolamento per il controllo strategico ed operativo del "Gruppo Comune di Parma" per i quali la competenza a deliberare in materia di modifiche statutarie è riservata all'Organo consiliare;

Considerata la necessità di dare mandato al Sindaco, o ad un suo delegato, di partecipare alla seduta dell'Assemblea dei Soci della società che sarà convocata al fine di procedere con i necessari adeguamenti apportando le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è individuata nella dott.ssa Barbara Cherchi, Responsabile della S.O. Gestione Partecipazioni, nominata con provvedimento P.G. n. 30/03/2023.00599213.I;

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T., Piano Triennale per la prevenzione e della Trasparenza;
- la S.O. Gestione Partecipazioni ha identificato la presente deliberazione come misura «generazionale» secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;

Visto il decreto di nomina del Sindaco di Parma DSMG/54/2022 DEL 15/12/2022, PG n. 2022.0242254.I, class.II/1.5, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del TUEL;

Acquisito infine il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i, al fine di consentire la tempestiva adozione delle modifiche statutarie qui proposte da parte dell'Assemblea dei Soci della Società;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di approvare** l'adeguamento degli artt. 3, 4, 14 e 17 dello statuto della società Forma Futuro S.c.r.l., così come meglio evidenziati nell'Allegato A "Proposta modifica statutaria", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare:
 - Art.3_ Durata: allungamento della durata della società al 2050 (comma 1);
 - Art.4_Oggetto: adeguamento alle previsioni normative vigenti in ambito di accreditamento ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n. 201/2022 (commi 3 e 4);
 - Art.14_ Decisioni dei soci: eliminazione della competenza riservata all'assemblea dei soci in materia di approvazione convenzioni pluriennali (comma 1, lett. g);
 - Art.17_Organo Amministrativo: adeguamento alle previsioni normative in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3 del TUSP;
2. **di dare mandato** al Sindaco, o ad un suo delegato, di partecipare alla seduta dell'Assemblea dei Soci di Forma Futuro S.c.r.l. che sarà convocata al fine di procedere con i necessari adeguamenti statutarî autorizzando eventuali modifiche non sostanziali al testo che dovessero rendersi necessarie al fine di coordinare il documento;

3. **di trasmettere** il presente provvedimento alla società interessata;
4. **di prendere atto** che:
 - il Responsabile del procedimento è individuata nella dott.ssa Barbara Cherchi, Responsabile della S.O. Gestione Partecipazioni, nominata con provvedimento P.G. n. 30/03/2023.00599213.I;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T., Piano Triennale per la prevenzione e della Trasparenza;
 - la presente deliberazione è relativa a una misura «generazionale» secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i., al fine di consentire la tempestiva adozione delle modifiche statutarie proposte da parte dell'Assemblea

DELIBERAZIONE N. 85 DEL 09/12/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. Allegato A_ Proposta modifica statutaria

Nome file: Proposta di modifica statutaria Forma Futuro (2).pdf

Hash:

E7A1BDB31A3354479E795A54DC00F21781BC5AD359CA96DD928FDFBBAA8C34AA81
F2C488E5CA2D88EE220ADA8ACD7134F6905E869C9592BA9D9A88FEEAFD2BBE

Proposta di modifica statutaria

Statuto attuale	Statuto post modifica statutaria
<p>Art. 3 Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2045 (duemilaquarantacinque), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.</p>	<p>Art. 3 Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.</p>
<p>Art. 4 Oggetto</p> <p>La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di formazione professionale ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n° 12 e successive modificazioni alle quali il presente statuto automaticamente si adegua.</p> <p>La Società ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse, e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.</p> <p>A queste attività si potranno affiancare tutte le attività legate alla gestione e allo sviluppo del "capitale umano" nelle organizzazioni sia pubbliche che private: dalla ricerca e selezione anche attraverso sistemi e metodologie standardizzate per l'approfondimento dei sistemi di competenze, alla formazione professionale e manageriale, ai servizi consulenziali e al supporto tecnico-specialistico per la gestione del rapporto di lavoro, nonché dei sistemi di valutazione dei risultati e di riconoscimento della partecipazione attiva e del merito.</p> <p>La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:</p>	<p>Art. 4 Oggetto</p> <p>La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di formazione professionale ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n° 12 e successive modificazioni alle quali il presente statuto automaticamente si adegua.</p> <p>La Società ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse, e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.</p> <p>La Società realizza i servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.</p> <p>La Società opera nell'ambito delle politiche attive del lavoro e più in generale dei servizi per il lavoro sia rivolta alle persone che alle imprese.</p> <p>A queste attività si potranno affiancare tutte le attività legate alla gestione e allo sviluppo del "capitale umano" nelle organizzazioni sia pubbliche che private: dalla ricerca e selezione anche attraverso sistemi e metodologie standardizzate per l'approfondimento dei sistemi di competenze, alla formazione professionale e manageriale, ai servizi consulenziali e al supporto tecnico-specialistico per la gestione del rapporto di lavoro, nonché dei sistemi di valutazione dei risultati e di riconoscimento della partecipazione attiva e del merito.</p> <p>La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri; - attivare rapporti di alta consulenza giuridico-amministrativa sia per lo svolgimento della propria attività amministrativa che per le attività di formazione; - compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie; - concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese. 	<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri; - attivare rapporti di alta consulenza giuridico-amministrativa sia per lo svolgimento della propria attività amministrativa che per le attività di formazione; - compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie; - concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.
<p>Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI</p> <p>I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, ovvero - nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili - l'istituzione del Consiglio di Amministrazione e la nomina e la revoca dei componenti di tale organo collegiale; c) la nomina e la revoca del sindaco unico componente dell'Organo di Controllo, ovvero l'istituzione del Collegio Sindacale, nonché la nomina e la revoca dei componenti di tale Organo Collegiale e del suo presidente; d) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci nel rispetto dei 	<p>Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI</p> <p>I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, ovvero - nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili - l'istituzione del Consiglio di Amministrazione e la nomina e la revoca dei componenti di tale organo collegiale; c) la nomina e la revoca del sindaco unico componente dell'Organo di Controllo, ovvero l'istituzione del Collegio Sindacale, nonché la nomina e la revoca dei componenti di tale Organo Collegiale e del suo presidente; d) la determinazione del compenso degli

<p>limiti stabiliti per legge o regolamento;</p> <p>e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;</p> <p>f) il gradimento sui nuovi Soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 13;</p> <p>g) l'approvazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle convenzioni pluriennali;</p> <p>h) le modificazioni dell'atto costitutivo;</p> <p>i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.</p> <p>Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 15.</p> <p>In ogni altro caso, invece, le decisioni dei Soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.</p> <p>I Soci non possono istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. I Soci possono costituire (mediante decisione adottata a norma del presente statuto) comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge.</p>	<p>Amministratori e dei Sindaci nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento;</p> <p>e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;</p> <p>f) il gradimento sui nuovi Soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 13;</p> <p>g) l'approvazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle convenzioni pluriennali;</p> <p>h) le modificazioni dell'atto costitutivo;</p> <p>i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.</p> <p>Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 15.</p> <p>In ogni altro caso, invece, le decisioni dei Soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.</p> <p>I Soci non possono istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. I Soci possono costituire (mediante decisione adottata a norma del presente statuto) comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge.</p>
<p>Articolo 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero - qualora ricorrano i presupposti e nei limiti previsti dalle disposizioni normative</p>	<p>Articolo 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero - qualora ricorrano i presupposti e nei limiti previsti dalle disposizioni normative</p>

<p>applicabili - da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, il cui numero e la nomina sono decisi dai Soci a norma del presente statuto nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2449 C. C., gli Amministratori nominati dagli enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.</p> <p>La durata in carica dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. .</p> <p>Tanto l'Amministratore Unico quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione (l'uno e gli altri indistintamente qualificati "Amministratori", ovunque ricorra nel presente statuto):</p> <p>possono essere anche non Soci;</p> <p>non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano (o vengono a trovarsi) nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e/o non posseggono gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa;</p> <p>durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;</p> <p>sono rieleggibili.</p> <p>Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente;</p> <p>con deliberazione del Consiglio adottata a norma del presente statuto, potrà essere designato al suo interno un Vice Presidente, il quale potrà esclusivamente svolgere funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Nel caso sopra previsto di costituzione del Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore nominato da un ente pubblico, lo stesso viene sostituito con le stesse funzioni da un nuovo amministratore, nominato dallo stesso ente pubblico, cui era stata demandata la nomina dell'amministratore cessato.</p> <p>Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di cui fa parte. Salvo contraria deliberazione</p>	<p>applicabili - da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da 3 membri, la cui nomina è decisa dai Soci a norma del presente statuto nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2449 C. C., gli Amministratori nominati dagli enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.</p> <p>La durata in carica dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. .</p> <p>Tanto l'Amministratore Unico quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione (l'uno e gli altri indistintamente qualificati "Amministratori", ovunque ricorra nel presente statuto):</p> <p>possono essere anche non Soci;</p> <p>non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano (o vengono a trovarsi) nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e/o non posseggono gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa;</p> <p>durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;</p> <p>sono rieleggibili.</p> <p>Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente;</p> <p>con deliberazione del Consiglio adottata a norma del presente statuto, potrà essere designato al suo interno un Vice Presidente, il quale potrà esclusivamente svolgere funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Nel caso sopra previsto di costituzione del Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore nominato da un ente pubblico, lo stesso viene sostituito con le stesse funzioni da un nuovo amministratore, nominato dallo stesso ente pubblico, cui era stata demandata la nomina dell'amministratore cessato.</p> <p>Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di cui fa parte. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono</p>
---	--

<p>dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati da divieto di cui all'art. 2390 C.C. (divieto di concorrenza).</p> <p>Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.</p> <p>In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.</p> <p>Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un'eventuale indennità annuale, stabilita mediante decisione dei Soci (da adottarsi a norma del presente statuto in sede di nomina degli Amministratori o anche successivamente), in misura non superiore ai limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Non possono essere corrisposti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.</p>	<p>vincolati da divieto di cui all'art. 2390 C.C. (divieto di concorrenza).</p> <p>Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.</p> <p>In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.</p> <p>Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un'eventuale indennità annuale, stabilita mediante decisione dei Soci (da adottarsi a norma del presente statuto in sede di nomina degli Amministratori o anche successivamente), in misura non superiore ai limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Non possono essere corrisposti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.</p>
---	---

P.D. n. 6267 del 15/11/2024

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 6267 del 15/11/2024 del SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

FORMA FUTURO S.C.R.L.- APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Il/La Responsabile
MINARI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato alla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 6267 del 15/11/2024

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 6267 del 15/11/2024 del Settore S.O. GESTIONE PARTECIPAZIONI di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

FORMA FUTURO S.C.R.L.- APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

Parere del Vice Segretario Generale

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE n. 6267 del 15/11/2024 del Settore / Servizio S.O. GESTIONE PARTECIPAZIONI avente ad Oggetto: "FORMA FUTURO S.C.R.L.- APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.I.E.", si esprime parere FAVOREVOLE.

.....

Parma, 03/12/2024

Il Vice Segretario Generale

(Dott.ssa. Donatella Signifredi)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

DELIBERAZIONE CC N. 85 del 09/12/2024

La sottoscritta Funzionaria Responsabile della S.O. Supporto Segreteria Generale,
visti gli atti d'ufficio,
visto l'atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 77539 del 24/04/2023,

attesta

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/12/2024 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dlgs. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 09/12/2024 ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. 267/2000.

**LA FUNZIONARIA DELEGATA
OPPICI STEFANIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)